




1833



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante “*Disposizioni per la difesa del mare*”;
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59*” ed in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;
- VISTA** la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante “*Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA** la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante “*Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*”, ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni, e successive modificazioni;
- VISTA** la Decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il “*Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno*”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021 ed in vigore dall'8 ottobre 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018, recante “*Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»*”;
- VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

VISTO il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010 per il coordinamento delle attività ivi previste;

CONSIDERATO che il menzionato Comitato tecnico include tutte le Amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

VISTO in particolare l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale e che i programmi di misure sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 dispone che l'elaborazione dei Programmi di Misure di cui all'articolo 12 citato sia aggiornata, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina;

VISTO l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 il quale dispone che il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le informazioni relative ai programmi di misure;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 10 novembre 2014 che ha stabilito, per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, recante l'approvazione del programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019, n. 36 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2021, n. 56 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021) recante l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica (già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento del programma di misure;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Comitato tecnico in data 20 dicembre 2021 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento del programma di misure tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;

VISTO il parere n. 31 del 14 gennaio 2022 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, Sottocommissione VAS, ha valutato che il programma di misure della Strategia Marina non determina potenziali impatti ambientali significativi negativi e, pertanto, può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS;

SENTITA la Conferenza unificata, la quale si è espressa nella seduta dell'11 maggio 2022, rep. Atti n. 74/CU dell'11 maggio 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

RILEVATO, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia all'aggiornamento del programma di misure, elaborato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, dal Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), definiti i traguardi ambientali, avvalendosi del Comitato tecnico e sentita la Conferenza unificata;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma **-7 LUG. 2022**


p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Presidente Roberto Garofoli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2422/2022
ROMA 13.07.2022
IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE



PER COPIA CONFORME

Ufficio del Comitato di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

gmes